

## **Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti); proroga**

(del 26 aprile 2017)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti), entrato in vigore il 1° aprile 2013 (BU 1/2013 del 18 gennaio 2013) e prolungato il 9 aprile 2014 (BU 19/2014 dell'11 aprile 2014);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

ritenuta l'opportunità di valutare l'esito della trattativa sul contratto collettivo di lavoro attualmente in corso;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 17 marzo 2017 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti);

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 24/2017 di venerdì 24 marzo 2017 del Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti);

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

#### **decreta:**

Il contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) è prorogato fino al 31 dicembre 2017.

Bellinzona, 26 aprile 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

### **Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti)**

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile al personale di vendita di tutti i negozi (intesi come punti vendita dotati di una gestione autonoma del personale) con meno di 10 dipendenti.

Art. 2 Importo del salario minimo

Salari orari minimi di base:

Personale non qualificato	fr. 17.30
Venditore/trice /Assistente di vendita (tirocinio 2 anni)	fr. 18.55
Impiegato/a di vendita (tirocinio 3 anni)	fr. 19.70

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3,6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 4 Entrata in vigore e durata

Il contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 dipendenti) entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale da parte del Consiglio di Stato e scade il 31 dicembre 2017.

---

## **Decreto esecutivo sulle basi di calcolo 2017/2018 della legge sugli aiuti allo studio (LAST)**

(del 26 aprile 2017)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 8 cpv. 2 e 14 cpv. 2 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

#### **decreta:**

**Art. 1** Per l'anno scolastico 2017/2018 la quota da considerare quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli è definita secondo i seguenti parametri progressivi:

- a) il 30% sui primi fr. 30 000.-;
- b) il 50% sui successivi fr. 50 000.-;
- c) il 70% sul rimanente.

**Art. 2** <sup>1</sup>Per l'anno scolastico 2017/2018 la borsa di studio per il richiedente che segue un master è convertita nella misura di un terzo in prestito.

<sup>2</sup>L'importo del prestito è arrotondato al centinaio più vicino.

<sup>3</sup>Ricevuta la decisione sul prestito, il beneficiario decide se richiedere l'ammontare previsto o solo una frazione; quest'ultima non potrà successivamente essere modificata.

<sup>4</sup>Sono applicabili per analogia gli art. 16 e segg. della legge.

**Art. 3** Questo decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2017.

Bellinzona, 26 aprile 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**